

Repertorio N. 2146

Raccolta N. 1451

VERBALE DI ASSEMBLEA**DELLA ASSOCIAZIONE****"GIORGIO LA PIRA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore diciannove e minuti trenta, in Prato, presso i locali dell'associazione, alla via del Carmine n. 18.

Dinanzi a me dr. **TIZIANO CASALE**, Notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione l'assemblea della associazione non riconosciuta **"GIORGIO LA PIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, con sede in Prato (PO), via del Carmine n. 18, Codice Fiscale 92003430482, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- adozione di modifiche statutarie richieste dall'Ente Delegato dalla Regione Toscana ai fini del completamento dell'iter di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' avanti a me presente

la signora **PIERALLI ELENA**, nata a Prato (PO) il 5 settembre 1964, residente a Prato (PO), via della Torretta n. 1, Codice Fiscale PRL LNE 64P45 G999Z, cittadina italiana, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, domiciliata per la ca-

Registrato a Prato
il 23/11/2022
n. 15160
Serie 1T

rica presso la sede sociale, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, la quale assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'associazione.

Il Presidente,

constatata

- la presenza - personalmente e per delega - di tanti associati aventi diritto di voto e rappresentanti il quorum sufficiente per legge all'adozione della delibera di cui all'ordine del giorno, come risulta dall'elenco degli associati presenti o rappresentati per delega, che qui si allega sotto la lettera **"A"**, previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalla comparente, presenti gli intervenuti;

- la legittimazione - personalmente e per delega - dei summenzionati associati ad intervenire alla presente assemblea;

- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone della signora PIERALLI ELENA (Presidente), innanzi generalizzata, e dei signori BARONCELLI ANDREA ANTONIO, nato a Prato (PO) il 6 agosto 1949 (Vice Presidente), VERDE SIMONA, nata a Palermo (PA) il 6 agosto 1977 (Segretario), FAVILLI LEONARDO, nato a Firenze (FI) il 12 dicembre 1983 (Consigliere), FLEBUS GIULIANA, nata a Udine (UD) il 12 luglio 1941 (Consigliere) e GIORGI SILVIA, nata a Prato (PO) il 24 gennaio 1960 (Consigliere); assente il signor NATALI MARCO, nato a Cologno sul Serio (BG) il 29 novembre 1947 (Consigliere);

- l'assenza giustificata del Sindaco Revisore dr. FIRRINCIELI GIUSEPPE, nato ad Augusta (SR) il 12 marzo 1971;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, come il Presidente dichiara, in conformità al disposto dell'articolo 13 del vigente statuto - almeno quindici giorni prima della data odierna - mediante comunicazione agli aventi diritto dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, in prima convocazione per il giorno 22 novembre 2022 alle ore diciotto ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2022 alle ore diciannove;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come il Presidente dichiara;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e, pertanto, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto all'**unico punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che con decisione dell'Assemblea degli associati verbalizzata con atto a rogito del Notaio in Prato dr. Francesco D'Ambrosi in data 5 maggio 2019, Rep. N. 52158, reg.to a Prato in data 9 maggio 2019 al n. 5878, l'Assemblea ha approvato un nuovo testo di statuto sociale conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente prosegue evidenziando che con comunicazione in-

viata a mezzo PEC in data 28 settembre 2022 l'Ufficio Servizio Sociale e Immigrazione - UOC Coordinamento Immigrazione e Pari Opportunità del Comune di Prato, quale Ufficio Delegato dalla Regione Toscana, ha richiesto all'Associazione - ai fini del completamento dell'iter di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - l'adozione di talune modifiche statutarie in conformità alle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 9 del 21 aprile 2022.

In virtù di quanto innanzi il Presidente procede alla disamina del testo di statuto all'uopo predisposto - in tutto uguale a quello allegato al citato atto per Notaio D'Ambrosi in data 5 maggio 2022, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 12 e 17, opportunamente modificati secondo quanto richiesto dal citato Ufficio del Comune di Prato con la predetta comunicazione in data 28 settembre 2019 - soffermandosi sui punti di maggior interesse, precisamente:

a) eliminazione dallo statuto dell'indicazione dell'indirizzo sede sociale, onde consentirne eventuali variazioni in forza di delibera del Consiglio Direttivo anziché dell'Assemblea degli associati;

b) attribuzione al Consiglio Direttivo del potere di individuare le attività secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere con modalità commerciale, in conformità alla vigente normativa in materia;

c) estensione dei diritti amministrativi e, segnatamente, del diritto di voto agli associati minori di età, che potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto a mezzo del legale rappresentante;

d) eliminazione del requisito della presentazione da parte di soci ai fini dell'ammissione all'Associazione;

e) eliminazione dal novero degli organi dell'Associazione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, i quali restano, peraltro, disciplinati dallo statuto quali funzioni/incarichi dell'Associazione;

f) introduzione di un quorum costitutivo e deliberativo rafforzati per le decisioni in ordine allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione dell'Associazione anche in seconda convocazione;

g) indicazione del regime di conoscibilità ed opponibilità ai terzi degli eventuali limiti al potere generale di rappresentanza dei membri del Consiglio Direttivo;

h) eliminazione dell'istituto della cooptazione ed introduzione di una nuova disciplina per la sostituzione di un Consigliere in caso di cessazione dalla carica.

Ove mai quanto sopra proposto venga deliberato sarà necessario modificare gli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 12 e 17 del vigente statuto sociale come segue:

<<Art. 2 - Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Prato.

La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Prato non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, secondarie e succursali.>>;

<<Art. 4 - Finalità e attività

L'Associazione, che non ha fini di lucro e persegue scopi di solidarietà, si basa sul volontariato dei propri soci e di tutti quanti ne condividano scopi e finalità.

L'azione associativa si fonda, in particolare, sui principi e valori della dottrina sociale e del Magistero della Chiesa.

Ha per scopo l'assistenza caritatevole ai poveri e ai bisognosi, in particolare per le necessità primarie di vitto ed alloggio.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- istituisce e gestisce un servizio per la distribuzione dei pasti ai bisognosi;

- istituisce e gestisce un servizio di asilo notturno;

- promuove ed organizza, in proprio o con altri soggetti, eventi di carattere ludico e/o ricreativo o di raccolta fondi, nonché attività informative, formative e promozionali inerenti agli scopi associativi.

L'Associazione inoltre può realizzare altre iniziative ed in-

terventi di assistenza a persone bisognose poiché fine e principio dell'Associazione è di porsi al servizio della carità.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci e da tutti coloro che ne condividano le finalità. Può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Soci.

Nell'ambito delle attività sopra elencate, una parte minoritaria potrà essere svolta con modalità commerciale, nel rispetto delle relative norme e regolamenti, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; l'individuazione delle attività di cui al presente comma è demandata al Consiglio Direttivo, il quale provvederà con apposita delibera ed altresì ne assicurerà la secondarietà e strumentalità rispetto alle spiegate attività di interesse generale in conformità alla vigente normativa in materia.>>;

<<Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute che ne condividono le finalità e gli ideali.

I Soci si sviluppano in quattro categorie:

- Soci volontari;
- Soci ordinari;
- Soci finanziatori;

- Soci onorari.

Sono **Soci volontari** coloro che prestano attività continuativa di volontariato nell'Associazione e si impegnano con apporti continuativi, essendo promotori di attività sociali.

Sono **Soci ordinari** coloro che hanno prestato attività continuativa di volontariato nell'Associazione e rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Sono **Soci finanziatori** coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

L'Associazione ha facoltà di nominare **Soci onorari** scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti o hanno acquisito particolari meriti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto alle finalità dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale.

I Soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, che delibera l'eventuale ammissione nel primo consiglio utile, comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di presen-

tazione della domanda.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria dei Soci nella sua prima convocazione.

Il Socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.>>;

<<Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l'Organo di controllo.>>;

<<Art. 10 - Definizione

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale; i Soci minori di età intervengono in Assemblea ed esprimono il proprio voto a mezzo del

proprio rappresentante legale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.>>;

<<**Art. 12 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata in Prato dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

E' prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;

b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;

c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

d) deliberare sulla adozione e modificazione di regolamenti interni;

e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei due terzi dei presenti salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono perentoriamente, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei pre-

senti.>>;

<<Art. 17 - Definizione e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da cinque a nove.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci e la loro carica è gratuita. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un Consigliere, il Consigliere cessato è sostituito dal Socio che, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il Consigliere così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Di-

rettivo in carica.

Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il Consigliere cessato, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina di un nuovo Consigliere, che dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.>>.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità degli intervenuti

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche agli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 12 e 17 del vigente statuto sociale nella formulazione innanzi proposta dal Presidente.

Il testo aggiornato del vigente statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalla comparente, presenti gli intervenuti;

- di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero necessarie in sede di errata corrige.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali cedono a carico dell'Associazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di

registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del citato D.Lgs.
117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto
da persona di mia fiducia, salvo quanto di mia mano, su quat-
tro fogli per tredici pagine intere e fin qui dell'ultima,
viene da me letto, presenti gli intervenuti, alla comparente
che lo approva, lo conferma e con me Notaio alle ore dicianno-
ve e minuti cinquanta lo sottoscrive.

Firmato: PIERALLI ELENA - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO

ONLUS



ASSOCIAZIONE
GIORGIO LA PIRA

Via del Carmine, 18

59100 Prato

Tel. e Fax.: (0574) 604263

E-mail: info@assgiorgiolapira.it

Sito internet: www.assgiorgiolapira.it

PEC: assgiorgiolapira@pec.it

C.F.: 92003430482

Iscrizione Registro Regionale Volontariato D.P.G.R. n° 401 del 27/05/1994

Mensa per i Poveri:

Via del Carmine, 18 - Prato Tel.: (0574) 604263

Asilo Notturno:

Via del Carmine, 16 - Prato Tel.: (0574) 604263

FIRME PRESENZE ASSEMBLEA SOCI DEL 22/11/2022

ANASTASIA ANNA	<i>Anna Lupat</i>
BARONCELLI ANDREA ANTONIO	<i>Barat</i>
BENINATO FILIPPA	<i>→ delega Popazzi Antonio</i>
BANCHELLI FRANCESCO	<i>Giuseppe</i>
BARTOLINI SARA	<i>Sara Bart</i>
BASTA GIUSEPPE	<i>→ delega Popazzi Antonio</i>
CAFISSI MORENO	
CAPPIO FABRIZIO	<i>Cappio Fabrizio</i>
CIANFERONI ROSSELLA	<i>Cianferoni Rossella</i>
DI VERDE SIMONA	<i>Simona Di Verde</i>

ALLEGATO

N. 2146
N. Racc. 1451

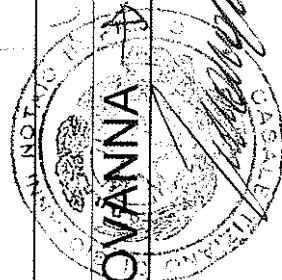
Elvira Pinelli





DABIZI CRISTINA	
DINELLI LICIA	delega Marchese Lucia
FABBRI CRISTINA ELISABETTA	delega Giordano Giorgio
FATIGHENTI VELIO	Vito Felighi
FAVILLI LEONARDO	Leopoldo Felli
FIASCHI SONIA	delega Marchese Lucia
FLEBUS GIULIANA	Giuliana Flebus
FORMENTI ROSY	Rosy Formenti
FROSINI ELIA	delega Robbello Cianforoni
FINOCCHI CHIARA	Chiara Finocchi
GIORDANO	
GESTRI PAOLO	Giordano Gestri
GIORGI SILVIA	Silvia Giorgi
GIUNTI GIUSEPPE	Giunti Giuseppe
GUASTINI MARIA ANGELA	Guastini Maria Angela
GIORGETTI ROBERTO	
GRANUCCI SERGIO	
JOCHAM MARIA LOUISE	U.C. Jocham
LIMBERTI GUIDO	Guido Limberti
LUCHETTI MARIA GIOVANNA	delega Rosy Formenti

Elmo Prosseri





L'ABBATE DOMENICO

LEONE G.

MONI SABRINA → delega Banchelli Francesco

MANCIN ANTONELLA Moran antonella

MARCHESE LUCIA Marchese elvira

MARCHI ILARIA → delega Giordano Giorgi

MARRONCINI MARZIA Marroncini Maria

NATALI DON MARCO

NUTI MASSIMO → delega Banchelli Francesco

NUTI STELLA Nuti Stella

PANSERI GIACOMO Panseri Giacomo

PAOLI LUCIANO

PICA ALFIERI GABRIELE Pica Alfieri

PACI CRISTINA → delega Ceppio Fabrizio Ugolino

PIERALLI ELENA Pieralli Elena

POPAZZI ANTONIO Popazzi Antonio

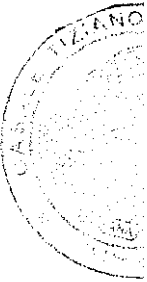
PANDOLEINI LETIZIA

RAMETTA LUCIA Rametta Lucia

RICCARDI MARIANNA Riccardi Marianna

Elvira Prudenzi

Elvira Prudenzi



RISALITI ROBERTA

RISALITI DUILIA

ROSATI ROSSELLA

SANTI PIERO LUCIANO

SANTINI FABIO → delega Coppio Fabrizio Ugolino

SPANO' SILVIA

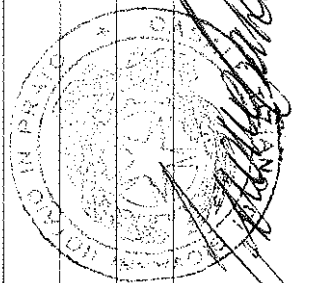
TINTI FABRIZIO

VOZELLA PASQUALE → delega Rony Formenti

VETTORI ROMANO

VANNINI SONIA

GAMBINO SUSANNA → delega Gambino



Elewa Dieroller

STATUTO**Art. 1 - Denominazione**

Allegato "B "
Rep. N. 2146
Racc. N. 1451

E' costituita un'organizzazione di volontariato nella forma di associazione sotto la denominazione "GIORGIO LA PIRA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "GIORGIO LA PIRA - O.D.V. - E.T.S."; d'ora in avanti anche semplicemente Associazione.

Art. 2 - Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Prato.

La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Prato non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, secondarie e succursali.

Art. 3 - Qualificazione come Ente del Terzo Settore

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, della legislazione vigente ed in particolare: ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana; degli artt. 14 e ss. del Codice Civile; del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; del D.Lgs. n. 460/97; della Legge 383/2000 e del D.P.R. 235/2001.

L'Associazione è apolitica, apartitica e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale; è costituita per il perseguimen-

to, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi.

L'Associazione può stipulare accordi, collaborazioni e partnership con interlocutori analoghi per promuovere iniziative in sintonia con le proprie finalità.

L'acronimo "E.T.S." non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 4 - Finalità e attività

L'Associazione, che non ha fini di lucro e persegue scopi di solidarietà, si basa sul volontariato dei propri soci e di tutti quanti ne condividano scopi e finalità.

L'azione associativa si fonda, in particolare, sui principi e valori della dottrina sociale e del Magistero della Chiesa.

Ha per scopo l'assistenza caritatevole ai poveri e ai bisognosi, in particolare per le necessità primarie di vitto ed alloggio.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- istituisce e gestisce un servizio per la distribuzione dei pasti ai bisognosi;
- istituisce e gestisce un servizio di asilo notturno;

- promuove ed organizza, in proprio o con altri soggetti, eventi di carattere ludico e/o ricreativo o di raccolta fondi, nonché attività informative, formative e promozionali inerenti agli scopi associativi.

L'Associazione inoltre può realizzare altre iniziative ed interventi di assistenza a persone bisognose poiché fine e principio dell'Associazione è di porsi al servizio della carità.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci e da tutti coloro che ne condividano le finalità. Può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Soci.

Nell'ambito delle attività sopra elencate, una parte minoritaria potrà essere svolta con modalità commerciale, nel rispetto delle relative norme e regolamenti, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; l'individuazione delle attività di cui al presente comma è demandata al Consiglio Direttivo, il quale provvederà con apposita delibera ed altresì ne assicurerà la secondarietà e strumentalità rispetto alle spiegate attività di interesse generale in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute che ne condivi-

dono le finalità e gli ideali.

I Soci si sviluppano in quattro categorie:

- Soci volontari;
- Soci ordinari;
- Soci finanziatori;
- Soci onorari.

Sono **Soci volontari** coloro che prestano attività continuativa di volontariato nell'Associazione e si impegnano con apporti continuativi, essendo promotori di attività sociali.

Sono **Soci ordinari** coloro che hanno prestato attività continuativa di volontariato nell'Associazione e rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Sono **Soci finanziatori** coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

L'Associazione ha facoltà di nominare **Soci onorari** scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti o hanno acquisito particolari meriti per gestite azioni di rilevante significato rispetto alle finalità dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale.

I Soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, che delibera l'eventuale ammissione nel primo consiglio utile, comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria dei Soci nella sua prima convocazione.

Il Socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Ogni Socio ha diritto di:

- a) essere informato sulle attività dell'Associazione, anche mediante i social network;
- b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
- c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;

d) consultare i libri sociali;

e) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

f) eleggere i membri ed essere eletto membro degli organismi dirigenti.

Ogni Socio ha il dovere di:

a) ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) pagare le quote sociali e i contributi stabiliti;

c) tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome e al rispetto dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

a) per mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi;

b) per morte, in caso di persona fisica, ovvero per scioglimento, estinzione o ricorso ad una procedura concorsuale, in caso di persone giuridiche ed associazioni non riconosciute;

c) per recesso, da comunicarsi per iscritto, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, con efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;

d) per esclusione, su deliberazione del Consiglio Direttivo a seguito di azioni disciplinari ovvero allorquando l'associato

non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Può comunque essere escluso il socio:

d1) che svolga attività o tenga comportamenti in contrasto con quelli dell'Associazione;

d2) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

d3) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, con decisione motivata, dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali contro deduzioni.

I Soci esclusi potranno ricorrere contro la deliberazione di esclusione. Su tale ricorso si pronuncerà l'assemblea ordinaria, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I Soci receduti o esclusi, così come gli eredi dei Soci deceduti, non hanno alcun diritto al rimborso di contributi o di quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Azioni disciplinari

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di promuovere azione disciplinare nei confronti del Socio, irrogando le seguenti san-

zioni:

i) richiamo scritto;

ii) sospensione temporanea;

iii) esclusione;

per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, o altro di proprietà dell'Associazione;

- cagionamento in qualunque modo di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;

- tenuta dei comportamenti previsti dal presente statuto come causa di esclusione o comunque incompatibili con le finalità dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato Esecutivo;

d) l'Organo di controllo.

TITOLO I

Assemblea dei soci**Art. 10 - Definizione**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale; i Soci minori di età intervengono in Assemblea ed esprimono il proprio voto a mezzo del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in Prato su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo.

E' prerogativa dell'Assemblea ordinaria:

a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e deciderne il numero tra cinque e nove;

c) eleggere e revocare l'Organo di controllo;

d) approvare il bilancio;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro con-

fronti;

f) deliberare sulla eventuale esclusione in caso di ricorso da parte di un Socio e sulla non ammissione in caso di ricorso da parte di un richiedente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata in Prato dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

E' prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;

b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;

c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

d) deliberare sulla adozione e modificazione di regolamenti interni;

e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei due terzi dei presenti salvo nelle

votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono perentoriamente, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13 - Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione è inviato ad ogni singolo Socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo; dovranno essere inseriti i punti che siano stati richiesti da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 14 - Presidenza

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Art. 15 - Verbalizzazione

Delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali sono inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

Art. 16 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci, ciascuno con un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, che non rivesta incarichi nel Consiglio direttivo, mediante delega scritta anche con modalità telematiche. Ciascun Socio non potrà avere più di due deleghe.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

TITOLO II

Consiglio Direttivo

Art. 17 - Definizione e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Con-

siglio Direttivo ai sensi del presente statuto è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da cinque a nove.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci e la loro carica è gratuita. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un Consigliere, il Consigliere cessato è sostituito dal Socio che, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il Consigliere così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il Consigliere cessato, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina di un nuovo Consigliere, che dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 18 - Compiti

E' compito del Consiglio Direttivo:

a) eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente,

il Segretario ed il Tesoriere;

b) organizzare le attività istituzionali ed eseguire le deli-

bere dell'Assemblea;

c) assumere ogni decisione inerente le spese ordinarie e

straordinarie;

d) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di

proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

e) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale

dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei profes-

sionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

g) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sotto-

porre all'Assemblea straordinaria;

h) approvare l'importo della quota sociale annua;

i) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;

l) deliberare le ammissioni dei Soci e le eventuali esclusio-

ni;

m) promuovere eventuali azioni disciplinari nei confronti dei

Soci;

n) nominare - a sua discrezione - un Comitato Esecutivo;

o) delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di sin-

goli compiti utili alle attività organizzate;

p) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano

ad altri organi.

Art. 19 – Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione è inviato ad ogni singolo Consigliere, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti con votazione palese.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione ovvero, in sua assenza, da un consigliere nominato dal Presidente della riunione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate i consiglieri sono considerati dimissionari e potranno essere sostituiti nel rispetto della disciplina di cui al precedente articolo 17.

TITOLO III

Art. 20 - Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma; esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 22 - Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali, nonché della comunicazione degli atti sociali ai Soci.

Art. 23 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Il Tesoriere, che potrà cumulare la carica con quella di Vice-presidente, è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 24 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da tre membri, ai quali delegare in tutto o in parte i propri poteri gestionali ed esecutivi ad eccezione di:

- a) esclusione dei Soci;
- b) elezione degli organi sociali;
- c) decisioni in merito alle spese straordinarie;
- d) approvazione del bilancio;
- e) proposte di modifica dello Statuto;
- f) azioni disciplinari.

Può deliberare spese ordinarie con il parere favorevole del Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica fino all'eventuale revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre la durata di quest'ultimo.

Il Comitato Esecutivo svolge i propri compiti nell'osservanza delle direttive programmatiche espresse dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri senza formalità alcuna e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le sue deliberazioni constano da verbale sottoscritto da tutti i suoi membri di cui una copia viene consegnata al Segretario.

Art. 25 - Organo di controllo

L'assemblea può nominare l'Organo di controllo dell'Associazione, costituito da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dello stesso ha effetto nel momento in cui esso è rinominato. L'Organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

E' compito dell'Organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, ove non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) esercitare attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei casi previsti dalla legge, qualora l'Assemblea non affidi la revisione legale dei conti all'Organo di controllo bensì nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.

Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti dell'Associazione.

LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, BILANCIO

Art. 26 - Libri sociali

L'Associazione mantiene:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- c) il libro dei bilanci;
- d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo a un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- dalle quote associative e contributi dei Soci;
- da sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, enti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da attività di raccolta fondi;

- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- da donazioni, lasciti, erogazioni e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- dai contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

E' vietata durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, capitale sociale, fondi e riserve comunque denominate, salvo che non siano imposti dalla Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 28 - Bilancio

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il Tesoriere redige il bilancio nella forma di rendiconto per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri.

Negli altri casi il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato da:

a) stato patrimoniale;

b) rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e de-

gli oneri;

c) relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 29 - Approvazione del Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. La deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Trasparenza finanziaria

Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, o comunque superiori ai limiti di legge, il Tesoriere o il Segretario pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione o della rete associativa cui essa eventualmente aderisca gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai com-

ponenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), o comunque superiori ai limiti di legge, il Tesoriere o il Segretario pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Art. 31 - Disposizione finali

Si fa riferimento alla legge per quanto non espressamente previsto dallo Statuto.

Firmato: PIERALLI ELENA - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO

C E R T I F I C A Z I O N E
di conformità di copia digitale
ad originale analogico
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dr. **TIZIANO CASALE**, notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 1 luglio 2025 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority)

c e r t i f i c o

che la presente copia, composta di n. quarantatre pagine e contenuta su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge e conservato nella mia raccolta degli atti tra vivi.
Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esibizione o produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale.
Prato, viale della Repubblica n. 276, lì ventitre novembre
duemilaventidue.

Atto registrato a Prato in data 23/11/2022 al n. 15160 Serie 1T.
--

File firmato digitalmente dal
Notaio in Prato dr. Tiziano Casale